Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Via Muraglie n.3
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150
e-mail: info@studiomalandrino.com

Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Detassazione incrementi retributivi.

La Legge di Bilancio 2026 introduce, **per il periodo d'imposta 2026**, il regime di detassazione degli incrementi retributivi.
Esso si sostanzia nell'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 5%** (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali) sugli **aumenti retributivi:**

- derivanti da **rinnovi contrattuali sottoscritti** negli anni **2024, 2025 e 2026**,
- **corrisposti nell'anno 2026** ai **lavoratori dipendenti** del **settore privato**, **titolari** di un **reddito da lavoro dipendente**, nell'anno **2025**, di importo **non superiore a 33.000 euro**.

REQUISITO REDDITUALE SOGGETTIVO

L'**imposta sostitutiva del 5%** sugli **incrementi retributivi** si applica ai **lavoratori del settore privato** con un **reddito di lavoro dipendente**, nell'**anno 2025**, **non superiore a 33.000 euro**.
Ai fini della verifica del predetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
Il reddito dell'anno precedente è costituito dal **reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria**, compresi i redditi di pensione, mentre vanno **esclusi** i **redditi assimilati e** i **redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata** (vedi arretrati e TFR).

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

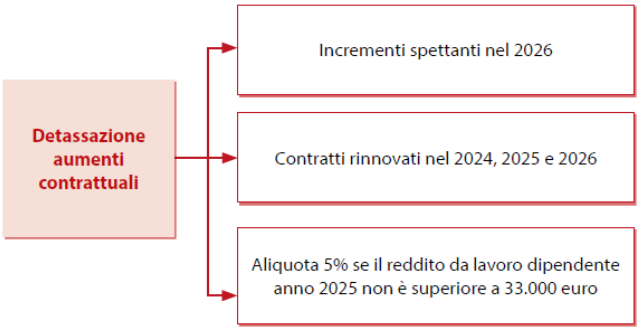
Sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 5% gli incrementi retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di **rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**.
Si tratta di incrementi retributivi derivanti da **rinnovi** di **contratti collettivi nazionali escludendo**, pertanto, eventuali incrementi retributivi disposti da **rinnovi di contratti collettivi di secondo livello** (territoriali e aziendali).
l'agevolazione riguarda le somme corrisposte nel 2026, anche se l'erogazione dell'aumento è iniziata in precedenza.
Inoltre, rientrano nel perimetro agevolato:
- le quote di incremento erogate nel 2026 anche se riferite a rinnovi precedenti;
- le assenze retribuite (malattia, maternità/paternità, infortunio);
- gli aumenti contrattuali che assorbono superminimi individuali.

Il lavoratore che percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio il lavoratore domestico), può beneficiare del regime fiscale agevolato sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2026.

Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Via Muraglie n.3
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150
e-mail: info@studiomalandrino.com



MODALITA' OPERATIVE

Sul piano operativo, sarà il sostituto d'imposta (datore di lavoro) ad applicare direttamente l'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi erogati, operando la ritenuta del 5% in luogo dell'ordinaria ritenuta IRPEF.
Il lavoratore che invece intenda rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva **è tenuto a comunicare tale scelta al datore di lavoro, in forma scritta** (tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui si allega modulistica).
Ciò implica che, in presenza delle condizioni previste, il **sostituto d'imposta applica** il regime **in via automatica,** quindi:

- se il lavoratore non comunica nulla e il requisito reddituale è rispettato, la detassazione si applica in automatico;
- se il lavoratore ha svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi e non comunica nulla, la detassazione si applica in automatico sulla base del reddito conosciuto;
- se il lavoratore intende rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve consegnare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (si allega modulistica);

In sostanza, come previsto dalla norma:

- lo Studio verificherà il requisito reddituale dei lavoratori e applicherà in via automatica l'imposta sostitutiva;
- lo Studio non applicherà l'imposta sostitutiva solo a quei lavoratori che consegneranno la dichiarazione di non applicazione.

Per i clienti dello Studio, La detassazione verrà applicata a decorrere dal periodo di paga di aprile 2026 (busta paga elaborata a maggio 2026), con l'applicazione anche sugli eventuali arretrati del periodo 01/2026 – 03/2026.
Eventuali dichiarazioni sostitutive per la richiesta di non applicazione della detassazione, compilate e firmate dai lavoratori, devono pervenire allo studio entro o unitamente alla consegna delle presenze del mese di aprile 2026.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – *Consulente del Lavoro*